



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale

riguardante il personale incaricato per funzione stabile e temporanea

Risoluzione municipale no.558 del 28 settembre 2001

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati gli artt. da 10 a 15 nonché l'art. 43 del Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune del 5 ottobre 2000 (ROD).

d e c r e t a

- Validità** **Art. 1** La presente ordinanza è valida per tutto il personale assunto a ore per funzione stabile o temporanea.
- Stipendio** **Art. 2** Il Municipio fissa la classe di stipendio tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 37 e 38 ROD. Per funzioni non previste dal ROD sono applicate per analogia le classi di stipendio previste dal Cantone per funzioni simili.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 43 ROD, il salario orario lordo, comprensivo di indennità 13.a e vacanze, è calcolato dividendo per 1840 lo stipendio annuo della rispettiva classe (1800 fino al 20.mo e tra il 50.mo e 59.mo anno di età, 1760 dal 60.mo anno di età).
Per gli studenti assunti temporaneamente durante i periodi di vacanza il salario orario lordo è fissato dal Municipio.
- Prestazioni sociali** **Art. 3** Il salario orario lordo è comprensivo delle prestazioni sociali obbligatorie a carico del dipendente.
L'affiliazione alla fondazione per la previdenza professionale avviene unicamente se è raggiunto il minimo previsto dal relativo regolamento.
- Vacanze** **Art. 4** Il dipendente può usufruire dei giorni di vacanza annuali previsti dall'articolo 54 ROD.
Chi entra o lascia il servizio durante l'anno ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.
Per i periodi di vacanza non è corrisposto alcun salario, l'indennità vacanze è compresa nel salario orario lordo.
- Tredicesima mensilità** **Art. 5** L'indennità per la tredicesima mensilità è compresa nel salario orario lordo.
- Fuori orario e straordinari** **Art. 6** Le indennità per il regolare lavoro notturno, domenicale e festivo e altre mansioni particolari sono regolamentate nell'apposita ordinanza municipale.
Per il lavoro fuori orario e le ore straordinarie vale quanto previsto dall'art. 45 ROD.

Assenze per malattia	Art. 7. In caso di assenza per malattia è corrisposto un salario calcolato sulla base delle ore di lavoro mancate, sulla base di quanto previsto dall'art. 61 ROD. In caso di supplenze o assunzioni di durata determinata inferiore a due mesi le assenze per malattia non sono retribuite.
Assegni familiari	Art. 8. L'indennità per economia domestica e gli assegni per i figli sono corrisposti conformemente a quanto previsto dagli art. 47, 48 e 49 ROD.
Assicurazioni	Art. 9 Il Comune si assume l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni professionali. L'assicurazione per gli infortuni non professionali è posta a carico del dipendente
Supplenze	Art. 9bis¹⁾ Al personale incaricato a ore non si applicano i disposti dell'art. 21 ROD. Nel caso in cui al dipendente incaricato a ore è affidata la supplenza di un altro dipendente, la remunerazione delle ore di supplenza è calcolata sulla base dello stipendio minimo previsto dal ROD per la funzione supplita. La paga oraria non potrà comunque essere inferiore a quella normalmente percepita dall'interessato.
Cessazione del rapporto d'impiego	Art. 10 Qualora la durata della funzione non fosse precedentemente fissata per un periodo determinato, per lo scioglimento del rapporto d'impiego valgono le norme previste dal Codice delle obbligazioni.
Altre norme applicabili	Art. 11 Per quanto non contemplato dalla presente ordinanza fanno stato il vigente ROD, le relative disposizioni di applicazione ed ogni ulteriore disposizione integrativa di servizio emanata dal Municipio.
Entrata in vigore	Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2002 e annulla ogni precedente disposizione in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 26 ottobre al 9 novembre 2001.

Testo aggiornato al 17 agosto 2010

¹ Nuovo art. introdotto con risoluzione municipale del 30 gennaio 2006, pubblicato dal 1. al 15 febbraio 2006